

N. 8563/2017



Tribunale di Venezia

Seconda (ex Terza) Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dott. ssa Luisa Ricci, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al R.G. n. 8563/2017 promosso

da

..... C3), nato in NIGERIA in
.....
.....
dall'avv. Pernechele Chiara, come in atti

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO -COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA -SEZIONE
DI PADOVA, rappresentata e difesa a mezzo del Presidente
Coordinatore Vice Prefetto dott. Roccoberton

resistente



* * * *

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n.35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n.150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona - sezione di Padova del 27.03.2017, notificato il 13.07.2017

* * * *

1)

Il suddetto ricorrente impugnava il provvedimento del 27.03.2017 reso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, sezione di Padova, notificato il 13.07.2017, e chiedeva in via principale il riconoscimento della protezione internazionale nelle forme della protezione sussidiaria ex 14 d.lgs. 251/2007.

In via gradata chiedeva anche il riconoscimento della protezione umanitaria ex art.5 comma 6 D.Lgs. 286/1998.

Alla prima udienza del 08.10.2018 il ricorrente veniva sentito, confermando, con l'ausilio dell'interprete, tutte le circostanze dedotte davanti alla Commissione territoriale in data 03.03.2017 senza alcuna eccezione.

Il Ministero dell'Interno, pur costituitosi in data 13.09.2018, non compariva.

Il procuratore del ricorrente chiedeva quindi un termine per produrre documentazione e per discussione, che veniva concesso.



All'udienza del 04.02.19 il suddetto procuratore deduceva che nelle more era cambiata la situazione personale del RA, poiché egli era in attesa di un figlio dalla propria compagna in Italia, dando atto di aver prodotto a riguardo documentazione indicativa della circostanza e chiedendo un rinvio in attesa della nascita del bambino e quindi del certificato col riconoscimento del padre. Il giudice, ritenuto che i documenti prodotti il 03.02.19 dessero fondamento al richiesto rinvio e che la nuova circostanza potesse essere rilevante ai fini della domanda di protezione umanitaria, fissava nuova udienza di discussione.

Prodotta la documentazione relativa alla nascita del bambino ed al riconoscimento della paternità e dedotta la richiesta di un brevissimo termine per depositare telematicamente l'ultimo documento reperito, reperito quello stesso giorno (attestazione di nascita con riconoscimento del bambino), all'udienza del 19.07.19 il ricorrente concludeva come in ricorso per l'accoglimento dei due tipi di protezione richiesta, sussidiaria ed umanitaria, in via gradata tra loro, e per la liquidazione delle competenze in patrocinio a spese dello Stato.

Il giudice di conseguenza, concessi tre giorni per il deposito, si riservava all'esito la decisione.

* * * * *

2)

Ciò premesso, occorre rilevare che il D.Lgs. n.251/2007 - attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime



sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - nel testo modificato dal D.Lgs n.18/2014 disciplina, ricalcando la definizione contenuta nella Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 (ratificata con L. n.722/1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.01.1967 ratificato con L. n.95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

In particolare, l'art.2 lett. a) definisce la **Protezione Internazionale** e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

Status di rifugiato

E' definito rifugiato, ai sensi dell'art.2, comma 1 lett. e) e f), del D.Lgs. n.251/2007, il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno" (art.2 lett. e).

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, inoltre, gli artt. 7 e 8 del medesimo D.Lgs. n.251/2007 contengono la



definizione di "atti di persecuzione" e "dei motivi della persecuzione".

Precisamente: secondo il citato art.7, comma 1, gli atti di persecuzione devono - alternativamente - essere a) sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violenza grave dei diritti umani fondamentali; b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). Tali atti, a mente del successivo comma 2, possono assumere la forma di: 1) atti di violenza fisica e psichica, compresa la violenza sessuale; 2) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per la loro natura o attuati in modo discriminatorio; 3) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; 4) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; 5) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo possa comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art.10 comma 2; 6) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

A sua volta, l'art.5 del D.Lgs. n.251/2007 identifica come responsabili della persecuzione o del danno grave: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i



responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art.6, comma 2, contro persecuzioni e danni gravi.

L'art.8 del medesimo D.Lgs. n.251/2007 prevede poi che la qualifica di rifugiato può essere attribuita solamente a colui che sia perseguitato ovvero tema di esserlo per specifici motivi (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale ed opinioni politiche) dovendo quindi l'individuo richiedente protezione possedere le caratteristiche su cui la persecuzione si fonda ovvero essendo necessario che tali caratteristiche gli siano attribuite (a ragione o a torto) dall'agente di persecuzione.

Il timore di persecuzione per i motivi normativi previsti, inoltre, può sorgere anche allorquando lo straniero già si trovi sul territorio dello Stato al quale inoltra domanda di protezione. Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass. S.U. n.4674/97) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. S.U. n.27310/08).

Protezione sussidiaria

E', invece, definita persona ammissibile alla protezione sussidiaria, a mente dell'art.2 comma 1 lett. g) e h) del D.Lgs.



n.251/2007, il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art.14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

Il danno grave viene individuato dall'art.14 del citato D.Lgs. nella: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Nel caso di cui alla lett. c) la situazione del richiedente deve essere esaminata alla luce dei diversi elementi insiti in tale inciso (elementi di carattere oggettivo: presenza di violenza indiscriminata collegata ad un conflitto armato- non a sporadici ed episodici disordini o violenze; elementi di carattere soggettivo consistenti in fattori di individuazione del rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona. Secondo interpretazione della Corte di Giustizia dell'UE, l'esistenza di grave e individuale minaccia alla vita della persona ai fini della protezione internazionale sussidiaria



non richiede la presentazione, da parte del ricorrente, di prove sulle circostanze che lo stesso è personalmente oggetto di minaccia, ma eccezionalmente si può ritenere la sussistenza di tale minaccia, qualora il grado di violenza indiscriminata caratterizzante il conflitto armato raggiunga una soglia così alta da presentare ragioni sostanziali per credere che un civile rientrato nel paese o nella regione interessati sarebbe, sulla sola base della sua presenza in quel territorio, esposto a effettivo rischio di essere sottoposto a minaccia. (cfr Corte di Giustizia 17 febbraio 2009 nC-465/07 ELGAFAJ)

* * *

Permesso di soggiorno per motivi umanitari (protezione umanitaria)

Ai sensi dell'art.5 comma 6 del D.Lgs 286/1998 il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere, altresì, adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

Occorre un esame dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della



temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madre di minori, ...).

* * *

Sempre il D.Lgs. n.251/2007, all'art.3, in tema di onere probatorio, stabilisce che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver



avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Dal complesso della norma risulta pertanto che la prospettazione del ricorrente deve essere suffragata da prove e nel caso in cui ciò non sia avvenuto, occorre procedere ad una valutazione dell'attendibilità e della verosimiglianza dei fatti esposti, tenendo presente i criteri di valutazione legislativamente definiti.

La giurisprudenza ha poi precisato che in detta materia vi sono profonde divergenze rispetto alle regole generali del processo civile; il giudice, infatti, attraverso i propri poteri officiosi, potrà e dovrà cooperare nell'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del paese d'origine (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n.27310). In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia.

L'ampiezza dei poteri officiosi del giudice appare peraltro ribadita nel successivo D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE - recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il quale dispone all'art.8, comma 3, che ciascuna domanda è esaminata alla



luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, ponendo altresì a carico di detta Commissione il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative (Cass. Sez. Un. 17.11.2008 n.27310).

In particolare tale dovere di cooperazione istruttoria deve essere rivolto verso tutte le ipotesi di protezione internazionale previste dall'art.14 del D.Lgs. n.251/2007, non essendo onere del richiedente fornire una precisa qualificazione giuridica della tipologia di misura di protezione invocata (Cass. n.14998 del 16.07.2015).

* * * * *

3)

Venendo al concreto caso in esame ed al merito dell'impugnazione, avendo il ricorrente confermato completamente le circostanze dedotte davanti alla Commissione territoriale in data 03.03.17, occorre verificare, alla luce di quanto ulteriormente dichiarato in questo procedimento e prodotto, la fondatezza delle istanze e la credibilità e verosimiglianza dell'intero resoconto della vicenda personale narrata.



Il ricorrente ha paventato di essere fuggito dalla Nigeria e di non volerci far ritorno per paura di perdere la vita, avendo egli vinto col proprio gruppo di ballerini un torneo di ballo e volendo il gruppo rivale di nome " " ers", che aveva perso la competizione, ucciderlo per un motivo.

La vicenda è stata ritenuta dalla Commissione poco credibile, evidenziando alcune criticità e scarsa coerenza, che si ritiene il ricorrente non abbia superato con l'interrogatorio reso all'udienza e con la documentazione prodotta ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, essendosi anche espressamente contraddetto in punto in sede giudiziale.

Essendo, d'altro lato, però emerse altre circostanze valorizzabili al fine del riconoscimento della protezione umanitaria.

Ed invero:

-la vicenda narrata dal ricorrente ed il pericolo ad essa pretesamente collegato, è risultata poco credibile, in quanto vaga e priva di dettagli convincenti (nonchè sprovvista da qualsiasi altra conferma documentale), e ciò anche nel resoconto reiterato in sede giudiziale;

-alquanto singolare innanzitutto, e perciò stesso poco verosimile che sia relativo a fatti realmente vissuti in prima persona dal ricorrente, il fatto che quanto esposto sia completamente diverso dalle dichiarazioni rese nel modello C3, laddove l'unico motivo addotto per la fuga dalla Nigeria in quella prima sede è stato



quello della grande povertà della famiglia. E questo vieppiù trova concreta conferma nell'audizione giudiziale dove il RA, espressamente richiesto a riguardo, spiega proprio che erano ben 8 figli senza padre e che sostanzialmente tutti sopravvivevano col lavoro della sola madre, che lui stesso aiutava, che vendeva prodotti agricoli;

-inoltre e soprattutto, il ricorrente si è contraddetto su circostanze fondamentali del resoconto, fondando ulteriormente la scarsa credibilità del narrato.

Egli infatti senza esitazione deduceva in sede giudiziale di essere scappato subito dalla Nigeria dopo l'episodio della gara di ballo, della contestuale pretesa aggressione da parte dei rivali e della mancata protezione da parte della Polizia, che gli aveva chiesto del denaro che non aveva. Sulla tempistica dei fatti gli veniva sottoposta una esplicita domanda, a cui egli rispondeva *"...con i pochi soldi che avevo sono scappato subito dalla Nigeria. Sono scappato immediatamente dopo questo evento"*.

Ora, nelle precedente audizione avanti la Commissione egli affermava viceversa tutt'altro, vale a dire di essere scappato dopo ben 6 mesi dall'evento minaccioso (ottobre 2015 la gara di ballo/marzo 2016 la fuga), proprio per aspettare di raccimolare la somma di denaro richiesta dalla Polizia per la protezione, laddove la Commissione stessa aveva evidenziato nel provvedimento di rigetto che tale lunga attesa era di certo ben poco convincente, e tale rimane, se si considera la paventata minaccia di morte che il



sig. asserisce pendesse su di lui. Da cui evidentemente il cambio di versione;

-ancora, in Commissione il ricorrente riferiva di essere stato aggredito la mattina dopo la gara, mentre tornava a casa senza i suoi compagni, ma che *"c'erano altre persone che li fecero scappare dando l'allarme"*. In sede di audizione giudiziale viceversa egli riferiva che i rivali erano tornati da lui *finito il concorso*, ma che *le persone della sicurezza del concorso* lo avevano protetto ed era riuscito a scappare. Anche qui riportando versioni differenti circa luoghi e tempi;

-poco coerente e credibile, infine, risulta anche il fatto che i rivali abbiano minacciato e tentato di aggredire solo ed esclusivamente il ricorrente e non anche i suoi compagni.

Tutto ciò esclude innanzitutto che il sig. possa considerarsi un "rifugiato" ed aver diritto al primo tipo di protezione internazionale, lo *status*, cioè sia un oggetto di "persecuzione" (cioè vittima almeno potenziale dell'ingiustizia) per razza, religione, opinione politica, nazionalità o appartenenza a un determinato gruppo sociale.

Né in altro modo le circostanze suddette fanno emergere la sussistenza di un "danno grave" in caso di rientro in Nigeria.

Né sotto il profilo di un rischio effettivo di subire un danno grave nelle forme di cui **all'art.14 lett. a) e b) del D.Lgs.**



n.251/2007, cioè un rischio verosimile di essere sottoposto a *pena capitale* o a *trattamenti inumani e degradanti*.

Ma nemmeno nelle forme di cui **alla lett. c) dell'art 14 d.lgs. 251/2007**, non vertendosi di un territorio di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Dai rapporti del Segretario Generale delle Nazioni Unite 21 giugno 2017 e 26 dicembre 2017 emerge che le autorità nigeriane con l'aiuto delle Nazioni Unite e di altri attori nella regione hanno assunto una posizione di controllo, con possibilità di esercitare effettivamente i poteri pubblici diretti ad assicurare la giurisdizione interna e la sicurezza.

Nei rapporti sopra citati il Segretario Generale dà conto della leadership assunta dai paesi dell'Africa dell'ovest e della regione del Sael per il progresso della democrazia e le iniziative per trattare le sfide della sicurezza della regione, apprezzando gli sforzi dei paesi partecipanti alle operazioni della Task Force multinazionale che hanno portato alla riduzione del numero degli incidenti riferibili agli attacchi della organizzazione Boko Haram e alla sensibile diminuzione degli atti di violenza riconducibili agli scontri nel Delta del Niger.

Infatti, deve essere escluso alla luce dei rapporti sopra citati che in Edo State (regione di provenienza del ricorrente), vi sia un conflitto armato per tale dovendosi intendere (Corte giustizia



unione europea, caso c-285/12 Diakitév. BelgiumCGUE -Sentenza del 30 gennaio 2014) la situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, poiché le criticità, pur registrate, della situazione di quell'area sono inquadrabili al più in episodi di terrorismo e malavita comune, non già in un vero e proprio conflitto armato.

Resta, pertanto, assorbita l'indagine sulla esistenza o meno di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato di livello -comunque - talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile correrebbe un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla sua vita o alla sua persona per la sua sola presenza sul territorio, (c.d. rischio generale).

Sul punto va d'altronde evidenziato che in un paese così esteso come la Nigeria, Repubblica Federale che comprende ben 36 stati con una superficie complessiva pari a 923.760 chilometri quadrati, l'esistenza di violenza diffusa non può giustificare di per sé la protezione di qualunque individuo proveniente da qualunque stato anche in assenza di disordini o violenze, poiché il rischio deve pur sempre essere considerato anche con riferimento alla persona richiedente protezione internazionale, salvo ammettere, diversamente opinando, un automatismo non previsto tuttavia dalla normativa, per cui sarebbe sufficiente considerare la



cittadinanza quale unico elemento fondante la protezione internazionale sussidiaria.

La regione di provenienza costituisce, infatti, un elemento fondamentale nella valutazione del rischio in esame, in quanto rilevante per attuare il rimpatrio ed altre decisioni che possono riguardare la persona interessata.

Va, infine, escluso del tutto pure il rischio effettivo per il ricorrente di subire danni gravi in seguito a minacce specifiche subite in conseguenza delle circostanze personali narrate unite al contesto di un livello minore di violenza indiscriminata (c.d. rischio specifico), in considerazione della mancanza di credibilità sopra riferita e motivata.

* * *

Quanto alla sussistenza dei presupposti per l'attribuzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, va osservato che indubbiamente, essendo la protezione umanitaria rimedio residuale ed estremo, la cui applicazione non può conseguire in modo automatico una volta accertata l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria, essa deve servire a fotografare una specifica condizione della persona, che prescinda vieppiù dal contesto più generale alla base della misura prevista dall'art. 14 D.lgs. 251/2007 (cfr. Cass. 27 novembre 2013, n. 26566; 17 ottobre 2014, n. 22111; 19 febbraio 2015, n. 3347; 9



ottobre 2017, n. 23604; Cass. 5 febbraio 2018, n. 2767, che ribadisce l'irrilevanza ai fini della protezione umanitaria di vicende di carattere strettamente privato e che la credibilità soggettiva del racconto vale anche per la protezione umanitaria. Nello stesso senso, v. Cass. 21 dicembre 2016, n. 26641).

Dovendo nell'eventualità valorizzarsi particolari condizioni personali attinenti allo stato di salute o più in generale di riduzione della possibilità di agire, occorre un esame dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali).

Nel caso di specie, se da un lato, non pare sussistere una situazione personale attuale rientrante nelle categorie di cui sopra, dall'altro però pare fondato valorizzare la vulnerabilità del RA per la raggiunta situazione di vita privata e familiare, attesa la comprovata relazione con la compagna C



inoc.15) (la quale tra l'altro ha appena
ottenuto in Italia il riconoscimento delle protezione
internazionale principale, status di rifugiato - doc.16), da cui
era in attesa di un bambino (docc.10,11), nato in data 02.06.19 e
riconosciuto dal poi deceduto, come da
attestato di nascita: ciale dello Stato di Civile
del Comune di anza che non può non

portare a ritenere sussistente nel nostro caso l'esigenza di
concedere al ricorrente la protezione umanitaria, atteso che un
rimpatrio al momento attuale e la relativa rottura dell'unità
familiare violerebbe il godimento di diritti fondamentali.

Infatti, quanto alla possibile valutazione comparata tra le
condizioni raggiunte nel paese ospitante rispetto a quelle del
paese di origine, gli elementi adottati sono da ritenere rilevanti
(Cass. 23.2.2018, n. 4455 apre verso una nozione allargata della
protezione umanitaria relativamente alla condizione raggiunta nel
paese ospitante), poiché la suddetta situazione familiare
costituisce elemento indicativo della sussistenza nel caso di
specie di impedimenti all'allontanamento, derivanti dall'esigenza
di non arrecare un danno sproporzionato alla sua vita privata,
garantito dall'art. 8 CEDU, obbligo internazionale indirettamente
richiamato dall'art. 5 comma 6 del D. Lgs. n. 286 del 1998 e
dall'art. 32 del D. Lgs. n. 25/2008 (ipotesi in parte menzionata
anche dalla circolare del 31 luglio 2015 della Commissione
Nazionale per il diritto di asilo) e dunque elemento utile al
rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.



Occorre rammentare in proposito che l'art. 8 CEDU assicura una tutela distinta sia alla vita familiare che alla vita privata, la cui nozione, elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, è ampia, non soggetta ad una definizione esaustiva, che comprende l'integrità fisica e morale della persona e può, dunque, includere numerosi aspetti dell'identità di un individuo, tra cui quello relativo di cui sopra.

* * *

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione, come anche la peculiarità della vicenda e le stesse ragioni alla base dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Il difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 26.07.17, ha chiesto la liquidazione delle spese a carico dello Stato e la stessa potrà essere fatta con separato provvedimento ai sensi degli artt. 82, 83 comma 3 *bis*, 130 e 136 d.p.r. 115/2002, solo una volta verificata la permanenza dei requisiti per la detta ammissione.

* * *

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così dispone:

1) annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona del



27.03.17, notificato il 13.07.2017, limitatamente alla parte in cui non ha ravvisato i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del [D. Lgs. n. 286](#) del 1998, che pertanto riconosce e rigetta nel resto il ricorso;

2) dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio a **s**
Kerat come **la 29/04/1998**, ai
-----, -----, del permesso di
soggiorno ai sensi dell' art. [5, comma 6](#) del [D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#);

3) visti gli artt. 82,83, comma 3 *bis*, 130 e 136 d.p.r. 115/2002, provvede con separato provvedimento sulla richiesta di liquidazione come da motivazione.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Verona, sezione di Padova, nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, li 25.07.2019

Il Giudice

Dott. ssa Luisa Ricci

